

Regolamento

Consorzio Forestale Valle Averara

Averara, 12.09.2023

Art. 1 - Campo di applicazione del Regolamento

La funzione tecnico-amministrativa del Consorzio è regolata, oltre che dalle disposizioni degli atti costitutivi e statutari, anche dalle presenti norme, vincolanti per tutti i membri e che costituiscono parte integrante del contratto del Consorzio. Nello stesso Regolamento sono delineate le modalità di gestione dei terreni conferiti.

TITOLO I – Denominazione e scopo del Consorzio Art. 2 -

Denominazione e sede

Il Consorzio Forestale si costituisce con denominazione di “Consorzio Forestale Valle Averara”. La sede del Consorzio è stabilita presso il Municipio di Averara, Piazza della Vittoria, 1 - 24010 - Averara (Bergamo). Per le proprie attività il Consorzio potrà avere una o più o sedi operative definite in sede di Assemblea dei Soci.

Art. 3 - Scopo del Consorzio

Il Consorzio Forestale ha lo scopo di promuovere, coordinare e gestire le attività di tutela, conservazione e valorizzazione delle risorse forestali, nonché di svolgere le attività connesse alla gestione e alla commercializzazione dei prodotti forestali, nonché di svolgere tutte le altre attività definite nello Statuto.

TITOLO II - Delle attività del Consorzio Art. 4 – Operazioni

Il Consorzio ha il potere di compiere operazioni immobiliari, mobiliari e finanziarie che siano funzionalmente connesse con la realizzazione dello scopo Sociale. Tali operazioni includono la possibilità di stipulare accordi finanziari con qualsiasi persona fisica o giuridica, Società od ente, compresa la stipulazione di aperture di credito, anticipazioni bancarie, sconti, fidi bancari, mutui ed ogni operazione di finanziamento ed assicurazione. Inoltre, il Consorzio può concedere garanzie come avalli, fidejussioni ed ipoteche a favore dei consorziati, nonché esercitare qualsiasi attività ed effettuare qualsiasi operazione ritenuta dal Consiglio di amministrazione necessaria ed utile per il conseguimento degli scopi Sociali.

Il Consorzio ha l'obbligo di richiedere idonee garanzie ai consorziati interessati circa l'adempimento da parte loro delle rispettive obbligazioni che essi assumono verso il Consorzio, prima di intraprendere operazioni che comportino responsabilità verso terzi. I consorziati sono tenuti a fornire garanzie finanziarie per coprire eventuali rischi relativi all'operazione in questione, o a fornire una proporzionata cauzione.

Art. 5 - Attività

L'oggetto del Consorzio consiste nel coordinamento di attività mutualistiche finalizzate al consolidamento e allo sviluppo di forme di gestione più adeguate delle proprietà agro-silvo-pastorali e delle risorse ambientali. A tal fine, il Consorzio ha il potere di esercitare tutte le attività necessarie per il raggiungimento dei suddetti obiettivi.

Art. 6 - Svolgimento delle attività

Per svolgere le attività di sua competenza, il Consorzio ha la facoltà di:

- acquisire beni e attrezzature di proprietà propria o dei consorziati, previa stipula di apposite convenzioni;
- utilizzare beni e attrezzature di enti, privati o imprese previa

- stipula di apposite convenzioni;
- assumere personale con contratto d'opera e/o instaurare rapporti di lavoro subordinato o collaborazioni di tipo professionale
 - amministrare i contributi versati dai consorziati, nonché i fondi assegnati da enti, organizzazioni, privati e imprese.

TITOLO III – Della gestione del patrimonio agro-silvo-pastorale

Art. 7 - Criteri generali di gestione

Il Consorzio ha il compito di gestire e amministrare autonomamente i beni agro-silvo-pastorali dei consorziati, attraverso accordi che verranno stipulati di volta in volta. Tutti gli interventi effettuati dovranno essere conformi ai programmi e ai piani stabiliti dagli articoli 8 e 9.

Art. 8 - Programmazione degli interventi

Il Consorzio, nell'ambito delle finalità statutarie, elabora annualmente un programma di interventi finalizzati alla gestione e alla valorizzazione delle risorse forestali e del territorio di pertinenza. Il programma di interventi è redatto sulla base delle esigenze e delle priorità individuate dai consorziati, tenendo conto delle risorse finanziarie disponibili, delle normative vigenti e delle indicazioni degli organi di governo del Consorzio. Il programma di interventi prevede le attività da svolgere, le risorse necessarie, le tempistiche e le modalità di realizzazione.

Art. 9 – Piani di assestamento forestale

Il Consorzio recepisce i Piani di Assestamento Forestale (PAF) relativi all'ambito territoriale dei soggetti consorziati e si assicura che per tutte le proprietà forestali consorziate sia predisposto un piano di assestamento.

Art. 10 - Piano annuale delle utilizzazioni

Il direttore tecnico è tenuto a redigere il piano esecutivo annuale delle utilizzazioni all'inizio di ogni anno, in conformità con le prescrizioni dei piani di assestamento di cui al precedente Articolo 9, e in collaborazione con la proprietà. Il piano deve essere dettagliato e indicare chiaramente e in maniera analitica, in termini di quantità e tempistica, tutti i lavori da eseguire durante l'anno, nonché il personale e le attrezzature necessarie per completare tali lavori. Il piano dovrà anche includere una stima dei costi per l'esecuzione dei lavori e per l'acquisizione delle strumentazioni tecniche.

Art. 11 - Messa in opera dei lavori di utilizzazione forestale

Nell'ambito delle utilizzazioni boschive a macchiatico positivo si prevedela seguente regola generale di ripartizione degli introiti:

70% soggetto proprietario
30% Consorzio Forestale

In relazione a casi specifici e situazioni particolari è data facoltà alle parti di individuare diverse possibilità di accordo.

Nell'ambito del piano delle utilizzazioni e su specifica istanza dell'ente proprietario, inoltre, sarà cura del Consorzio predisporre specifici progetti di utilizzazione ad uso focatico per il soddisfacimento dei bisogni delle comunità locali (censiti).

È prerogativa del Consorzio provvedere ai lavori di taglio, allestimento e trasporto del legname. Questi lavori possono essere eseguiti in diversi modi: in economia, in convenzione con consorziati o altri enti, oppure a mezzo appalto. L'esecuzione in economia prevede che il Consorzio si occupi direttamente dell'organizzazione e della gestione dei lavori con propri mezzi, senza affidarli a terzi. Invece, la convenzione con consorziati o altri enti prevede una collaborazione tra il Consorzio e consorziati o altre organizzazioni per la realizzazione dei lavori. Infine, l'appalto prevede l'affidamento dei lavori ad un'azienda esterna, che si occupi della loro esecuzione. In ogni caso, il Consorzio deve assicurare che i lavori siano eseguiti nel rispetto dei vincoli e delle norme di sicurezza e che gli interventi siano conformi alle normative, nei piani di assestamento e nel piano esecutivo annuale delle utilizzazioni.

Art. 12 - Opere forestali e altri ambiti di intervento

Il Consorzio, al fine di conseguire gli obiettivi preposti secondo le finalità previste dallo Statuto, è autorizzato ad eseguire una serie di interventi:

- Procedere alla riforestazione di terreni nudi o cespugliati, effettuare coniferamenti di cedui e in generale compiere lavori di ricostruzione dei boschi danneggiati da malattie parassitarie, avversità atmosferiche o altre cause naturali, o distrutti da incendi.
- Intervenire per il miglioramento dei boschi, compresa la trasformazione di cedui in alto fusto o in ceduo composto.
- Promuovere la selvicoltura e l'arboricoltura a scopi prevalentemente produttivi.
- Eseguire operazioni di sfollo e diradamento per la cura dei soprassuoli nei loro stadi iniziali di sviluppo, nonché altre operazioni volte alla normalizzazione dei caratteri dei soprassuoli, compresa la conversione e trasformazione di cedui in alto fusto.
- Intervenire per il rinsaldamento e la messa in sicurezza dei terreni franosi nonché per le sistemazioni idraulico-forestali diversanti.

- Procedere alla realizzazione di opere e interventi per la prevenzione e la difesa dei boschi dagli incendi.
- Intervenire per il miglioramento e il potenziamento della viabilità forestale e delle opere di bonifica montana.
- Realizzare altre opere pubbliche di bonifica montana a carattere infrastrutturale strettamente connesse ai precedenti ambiti di intervento.
- Occuparsi della conservazione, del miglioramento e dell'ampliamento del verde pubblico.
- Occuparsi della conservazione, del miglioramento e dell'ampliamento dei patrimoni boscati dei consorziati.
- Realizzare qualsiasi altra opera ritenuta utile per la valorizzazione dei terreni conferiti in gestione al Consorzio, nonché la manutenzione di tutte le opere di cui al presente Articolo.
- Altre attività connesse allo sviluppo locale, al turismo rurale, alla ricettività e al piccolo commercio con riferimento all'Art.4 dello Statuto del Consorzio e all'Art. 16 del presente Regolamento.

Art. 13 - Infrastrutture e strade forestali

Il Consorzio, su incarico dei consorziati e previa stipula di specifica convenzione, può supportare o farsi carico della gestione delle infrastrutture forestali, in particolar modo con riferimento alla manutenzione e alla nuova realizzazione della rete di viabilità agro-silvo- pastorale di cui all'Art. 59 l.r. 31/2008;

Art. 14 - Esecuzione degli interventi

I lavori di cui agli articoli precedenti sono eseguiti con le medesime modalità di cui all'Art.11 (lavori in economia con consorziati e soggetti esterni) e secondo la vigente normativa.

Art. 15 - Servizio di custodia forestale ed educazione ambientale

L'eventuale servizio di custodia forestale è rivolto alla protezione e alla gestione dei patrimoni agro-silvo-pastorali di proprietà dei

consorziate e alla tutela dell'ambiente naturale presente su tutta la superficie territoriale amministrata dal Consorzio. Questo servizio si occupa della salvaguardia e del miglioramento delle risorse naturali, fornendo un'assistenza tecnica per la gestione forestale e l'attuazione di un piano di gestione del territorio. Inoltre, il servizio di custodia forestale può essere impegnato nella prevenzione e lotta agli incendi boschivi, controllo della fauna selvatica, ripristino di aree degradate e monitoraggio della qualità dell'aria e dell'acqua. In generale, l'obiettivo principale del servizio di custodia forestale è quello di assicurare una gestione sostenibile delle risorse naturali e preservare l'habitat naturale degli animali selvatici e delle piante. I medesimi argomenti possono essere tema delle iniziative di educazione ambientale: nel servizio di custodia rientrano, infatti, anche i servizi afferenti all'attività educativa del Consorzio.

Art. 16 - Altri servizi

Il Consorzio Forestale annovera tra i suoi obiettivi anche lo sviluppo locale, inteso come promozione e valorizzazione del territorio, delle sue risorse ed eccellenze, nonché il sostegno al piccolo commercio. Al fine di pienamente perseguire gli obiettivi istituzionali, il Consorzio potrà quindi svolgere le seguenti attività e servizi:

- Attività di piccolo commercio, intese come tutte le attività commerciali, a favore dei consumatori finali, di prodotti e servizi di piccola entità e/o artigianali, in linea con le tradizioni locali e la tutela dell'ambiente.
- Vendita di prodotti locali, promozione e commercializzazione di prodotti agroalimentari, artigianali e di qualità, caratteristici del territorio di riferimento.
- Piccola ricettività e ristorazione, offerta di servizi di accoglienza ed ospitalità, nonché somministrazione di alimenti e bevande, in linea con le caratteristiche e le tradizioni del territorio.
- Educazione ambientale, promozione e sensibilizzazione alla tutela dell'ambiente, attraverso attività di educazione, formazione e sensibilizzazione rivolte alla comunità locale e ai visitatori.
- Ricerca, formazione e informazione, promozione e realizzazione di attività di ricerca, studio e formazione finalizzate alla conoscenza e

alla valorizzazione del territorio di riferimento.

- Attività culturale, promozione e organizzazione di eventi e manifestazioni con lo scopo di valorizzare le tradizioni, la storia e le peculiarità del territorio.

Rientra altresì nelle facoltà del Consorzio la possibilità di fornire servizi a terzi e a Comuni limitrofi, compatibilmente con le attività statutarie.

TITOLO IV – Dei Soci

Art. 17 - Categorie di Soci

Possono far parte del Consorzio Enti pubblici ed Enti con personalità di diritto pubblico, sia singolarmente, sia in forma associata, in quanto proprietari di patrimoni agro-silvo-pastorali e/o aventi finalità connesse con gli scopi di cui all'Art.3, soggetti privati in qualità di proprietari o conduttori di terreni silvo-pastorali e imprese individuali o Enti che svolgono attività o hanno competenze coerenti con i disposti di cui all'art 4 del presente statuto. L'assunzione della qualità di consorziato comporta l'accettazione incondizionata dell'atto costitutivo, dello statuto, del presente Regolamento e delle delibere dell'Assemblea dei consorziati.

Art. 18 - Requisiti per l'ammissione dei Soci

Possono essere ammessi al Consorzio Forestale Soci che dimostrino:

1. Possesso di terreni o altri beni forestali situati nell'ambito di gestione del Consorzio.
2. Impegno a rispettare le norme e le politiche del Consorzio, comprese quelle relative alla gestione forestale sostenibile.
3. Disponibilità a partecipare alle attività del Consorzio, come la pianificazione delle operazioni di gestione forestale, la partecipazione a programmi di formazione ecc.
4. Eventuale pagamento di una quota associativa o di altri contributi

finanziari previsti dal Consorzio.

5. Rispetto delle leggi e dei regolamenti applicabili alla gestione forestale.
6. Altri eventuali requisiti specifici stabiliti dal Consorzio.

Il soggetto che intende far parte del Consorzio dovrà inoltrare domanda al Consiglio di amministrazione secondo le modalità stabilite dal Regolamento vigente.

La domanda di ammissione dovrà contenere l'esatta denominazione dell'ente, dell'impresa, della persona o della associazione, la sua sede legale, le generalità del legale rappresentante.

Essa dovrà contenere, altresì, la dichiarazione a firma autografa del legale rappresentante attestante la proprietà secondo quanto stabilito dall'Art.10 dello Statuto, la conoscenza delle norme statutarie, nonché di quelle del Regolamento in atto e l'accettazione di ogni clausola in esse contenute.

La domanda deve essere corredata dei seguenti documenti:

In caso di proprietà pubblica:

- delibera del Consiglio Comunale o dell'ente;
- certificato catastale delle particelle fondiari costituenti la proprietà agro- silvo-pastorale amministrabile dal Consorzio;

In caso di proprietà privata individuale:

- certificato catastale delle proprietà assegnate alla gestione del Consorzio;

In caso di proprietà privata associata:

- estratto autentico dello Statuto Sociale in vigore
- delibera dell'Assemblea dei Soci che ha approvato l'adesione al Consorzio;
- certificato catastale delle proprietà assegnate alla gestione del Consorzio;

In ogni caso il Consorzio potrà richiedere ulteriore documentazione. L'ammissione di nuovi consorziati è deliberata dall'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, con il voto favorevole di almeno due terzi dei suoi componenti che rappresentino anche almeno la maggior parte dei terreni/boschi conferiti e su domanda dell'interessato.

Il Consiglio di Amministrazione, previo esame della regolarità della istanza e dei documenti a corredo, con proprio parere espresso in forma scritta, dovrà sottoporre la richiesta di ammissione all'Assemblea, alla quale è demandata ogni decisione al riguardo.

La decisione assembleare di ammissione al Consorzio di un nuovo Socio dovrà essere comunicata all'interessato entro 10 giorni dalla decisione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

Essa dovrà riportare la data di decorrenza al titolo di Socio e gli adempimenti dovuti.

Parimenti dovrà essere comunicata la decisione di non accoglimento, ma senza obbligo di motivazione. La delibera che respinge la domanda di ammissione non è soggetta ad impugnativa.

I Soci che entrano a far parte del Consorzio sono tenuti a regolarizzare la propria posizione entro 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di avvenuta accettazione della domanda di ammissione.

TITOLO V - Della gestione finanziaria del Consorzio

Art.19 - Finanziamenti del Consorzio

L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare. Insieme al bilancio annuale, il Consorzio adotta altresì un bilancio triennale le cui previsioni devono avere come termini di riferimento gli indirizzi generali adottati dall'Assemblea e le prescrizioni dei piani di assestamento delle proprietà boschive. Il bilancio pluriennale è approvato con il provvedimento di approvazione del bilancio annuale e viene aggiornato ogni anno ricostituendo l'iniziale estensione.

Le spese per la gestione del Consorzio sono interamente sostenute dai consorziati, salvo eventuali contributi specifici da parte della Comunità Europea, dello Stato, della Regione o di altre entità pubbliche. Entro il mese di gennaio dell'anno di riferimento, ogni consorziato deve corrispondere il contributo ordinario per coprire le spese di organizzazione, amministrazione e gestione del Consorzio.

Art.20 - Entrate del Consorzio

Le entrate iscritte nel bilancio del Consorzio sono costituite da:

- entrate effettive, ordinarie e straordinarie;
- movimento di capitali;
- contabilità speciali e partite di giro; Sono entrate ordinarie:
- i redditi ed i proventi patrimoniali;
- le entrate derivanti dalla vendita di prodotti forestali;
- le entrate derivanti da attività secondarie;
- le entrate derivanti dalla prestazione di servizi a terzi;
- i rimborsi per prestazioni richieste dai consorziati;
- i contributi ordinari dei consorziati;
- i trasferimenti ordinari dei consorziati;
- i trasferimenti ordinari da enti pubblici;
- i proventi diversi. Sono entrate straordinarie:
- i proventi derivanti da alienazione dei beni; ·
- i contributi straordinari dei consorziati;
- i trasferimenti straordinari da enti pubblici.

Costituiscono movimenti di capitale:

- l'alienazione di immobili e diritti reali;
- la riscossione di capitali

Art.21 - Spese del Consorzio

Le spese iscritte in bilancio sono costituite da:

- spese effettive, ordinarie e straordinarie;
- movimento di capitali.

Sono spese effettive ordinarie:

- gli oneri patrimoniali;
- le spese per il funzionamento degli organismi amministrativi;
- le spese per il personale dipendente;
- le spese per l'acquisto di beni e servizi di uso corrente;
- le spese generali;
- le spese specifiche per attività secondarie.

Sono spese effettive straordinarie:

- gli oneri patrimoniali;
- le spese generali;
- le spese di manutenzione straordinaria.

Sono movimento di capitali:

- le spese in conto capitale per la realizzazione di immobilizzazioni;
- le spese per acquisti diversi;
- le spese per l'estinzione di mutui e prestiti.

Art.22 - Procedure per la stipula dei contratti

Le modalità per la stipulazione dei contratti sono curate dal direttore tecnico con l'applicazione della normativa regolante l'attività contrattuale degli enti locali e, con riguardo alle modalità di incarico, verranno rispettate le soglie incarichi pubblici. I contratti saranno comunque sottoposti all'approvazione del Consiglio di amministrazione.

Il comma 5 della l.r. 31/2008 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale), prevede che, se la maggior parte della superficie conferita in gestione è pubblica, il Consorzio è tenuto al rispetto delle procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento dei lavori.

TITOLO VI – Disposizioni finali

Il Titolo VII del Regolamento del Consorzio Forestale reca le disposizioni finali che riguardano le modifiche al Regolamento e lo scioglimento del Consorzio.

Art. 23 - Modifiche al Regolamento

Il presente Regolamento può essere modificato dall'Assemblea dei Soci, purché il voto favorevole sia di almeno due terzi dei presenti. Questa clausola garantisce che le modifiche al Regolamento siano approvate solo con un ampio consenso tra i Soci, evitando così che una minoranza possa imporre la propria volontà sulla maggioranza.

Art. 25 - Scioglimento del Consorzio

Il Consorzio si scioglie per le cause indicate nell'Art. 2611 del Codice Civile. Lo scioglimento del Consorzio Forestale può essere deciso dall'Assemblea dei Soci con il voto favorevole di almeno tre quarti dei presenti.